

AL SIGNOR GENERALE DI C.A. DEI CARABINIERI LEONARDO GALLITELLI
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Viale Romania, 45 – 00197 ROMA

Nr. **9/077-36** di prot.

OGGETTO: Assistenza benemerite A.N.C. , vedove dei militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri. I.I.S. (Indennità Integrativa Speciale) .

-/-/-/-/-/-

Leggendo attentamente l'articolo di stampa a firma dell'avvocato G.B. D'Ascia dal titolo "ALCUNI LETTORI CI SCRIVONO – L'AVVOCATO RISPONDE – A PROPOSITO DI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE" fatto pubblicare sulla rivista sociale "LE FIAMME D'ARGENTO" dei mesi, di novembre/dicembre 2010, pagina 16, (che giammai sarà fatto da codesta onorevole Presidenza per la presente, valida, inconfutabile considerazione a differenza di altre presidenze del recente passato, per reconditi inspiegabili motivi, ritenuta, a torto, non utile), dobbiamo – per forza maggiore – non omettere di sottolineare la disinformazione dell'articolo, atteso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 datata 26 maggio 2010 (non presa minimamente in considerazione dall'articolaista) ha dichiarato, in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, 2° comma del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, sollecitate dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione TOSCANA e Sezione Giurisdizionale per la Regione PIEMONTE, nonché da quella dell'Abruzzo in relazione agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

A riguardo, la Corte Costituzionale, ha affermato con chiarezza, e ciò bisognava dirlo e sottolinearlo, che nei confronti dei titolari di 2 (due) pensioni il cumulo delle indennità integrative speciali resta vietato, sia pure con il correttivo del diritto alla riscossione dell'indennità anche sul secondo trattamento limitato alla misura necessaria per l'integrazione all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

E' degno di nota che la Corte Costituzionale, ben consapevole del fatto che alcune Sezioni di Corte dei Conti continuavano e continuano a sostenere che il divieto del cumulo sarebbe costituzionalmente illecito, fino a quando il legislatore non provvederà a fissare un importo minimo, ha dato alcune indicazioni atte a chiarire le proprie precedenti pronunce sul punto, verso le quali la maggior parte dei giudici unici si adeguano e si uniformano.